

**Provincia
di Milano**

2° ORIGINALE

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Disposizione Dirigenziale

Raccolta Generale n.5973/2011 del 22/06/2011 Prot. n.106156/2011 del 22/06/2011
Fasc.9.11 / 2010 / 727

Oggetto: Carpoint s.r.l. con sede legale ed operativa in Milano - Via Litta Modignani n. 92/4. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un centro di ammasso e trattamento di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili sito in Comune di Milano, già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 297/2005 del 1.07.2005 - Racc. Gen. n. 7062/2005 del 1.07.2005 e contestuale approvazione di varianti sostanziali all'impianto. Art. 208 del D.Lgs.152/06

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 in data 20.12.2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.m.i.;

Richiamata la D.G.R. 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Richiamate le D.D.G.R.:

- n. 33984 del 29.12.1997 avente per oggetto: "Ditta Carpoint S.r.l. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un centro di raccolta e demolizione delle carcasse di veicoli a motore sito in Milano - Via Litta Modignani n. 92/4. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22";

- n. 336 del 7.07.2000 avente per oggetto: "Ditta Carpoint S.r.l.. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili sito in Comune di Milano - Via Litta Modignani n. 92/4. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22";

-n. 6896 del 16.11.2001 avente per oggetto: "Ditta Carpoint S.r.l.con sede legale in Milano - Via Litta Modignani n. 92/4. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla riorganizzazione dei settori operativi internamente all'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e autorizzazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili ubicato in Comune di Milano - Via Litta Modignani n. 92/4 già autorizzato con D.G.R. n. VII/336 del 7.07.2000. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni";

Richiamata altresì la Disposizione Dirigenziale n. 297/2005 del 1.07.2005 - Racc. Gen. n. 7062/2005 del 1.07.2005 avente per oggetto: "Ditta Carpoint S.r.l. con sede legale ed operativa in Comune di Milano - Via Litta Modignani n. 92/4. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un centro di ammasso e trattamento di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili sito in Comune di Milano - Via Litta Modignani n. 92/4 - concessa con D.G.R. n. 336 del 7.07.2000, modificata con D.G.R. n. 6896 del 16.11.2001 e contestuale approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto medesimo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 209/03. Artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97";

Vista l'istanza, corredata da documentazione, pervenuta il 5.02.2010 con prot. gen. n. 26888, integrata con nota pervenuta il 6.04.2010 con prot. gen. 71354 presentata dall'impresa Carpoint s.r.l. con sede legale in Comune di Milano - Via Litta Modignani n. 92/4, volta ad ottenere "il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di centro di raccolta e trattamento veicoli motore a fine vita ai sensi dell'art. 210 del D.Lgvo 152/06 e D. Lgv. 209/2003 per l'impianto sito in Milano - Via Litta Modignani n. 92/4 di cui alla Disposizione Dirigenziale Provincia di Milano n. 297 del 1.07.2005";

Richiamata la nota prot. gen. n. 74028 del 9.04.2010 con cui il Comune di Milano ha espresso, dal punto di vista urbanistico, "parere non favorevole all'utilizzo dell'area per l'attività di cui all'oggetto" e da un punto di vista ambientale ha richiesto alcuni chiarimenti in merito all'istanza;

Preso atto del fatto che, come segnalato con nota provinciale prot. gen. n. 106496 del 27.05.2010:

- nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rinnovo è stato acquisito agli atti, con la citata nota prot. 71354 del 6.04.2010 il certificato comunale di assenza vincoli aggiornato al 3.02.2010 relativo al mappale 17 del Foglio 13, da cui risulta che "in Via Litta Modignani n. 92/4 nel raggio di 200 metri sono presenti i pozzi n. 19 e 20 per sollevamento ad uso potabile della centrale Salemi";

- la realizzazione dell'impianto in tale sito è stata autorizzata dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 33984 del 29.12.1997, rinnovata con D.G.R. n. 336 del 7.07.2000 e con Disposizione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 297/2005 del 1.07.2005 con la prescrizione di "svolgere l'attività di autodemolizione al di fuori della fascia di rispetto dei pozzi"(punto 1.3 Allegato A della D.G.R.n. 336 del 7.07.2000 epunto 2.1 dell'Allegato A della Disp. Dir. n. 297/2005 del 1.07.2005);

- l'analisi della documentazione agli atti ha evidenziato che l'impianto di gestione rifiuti della Carpoint

S.r.l., sito in Via Litta Modignani n. 92/4, ricade per gran parte all'interno della fascia di rispetto dei pozzi idropotabili prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06;

- l'art. 94 al c. 4 vieta espressamente nella suddetta zona di rispetto l'insediamento di determinati centri di pericolo e lo svolgimento di specifiche attività, tra cui la gestione dei rifiuti e i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli. Lo stesso art. al c. 5 dispone che *"per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4 preesistenti ..sono adottate tutte le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza"*.

- l'esistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto costituisce pertanto un vincolo escludente, non superabile, all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti.

Atteso che, verificato che l'impianto è per gran parte interessato dalla fascia di rispetto ex art. 94 del D.Lgs. 152/06, con la citata nota prot. gen. n. 106496 del 27.05.2010, è stato chiesto all'impresa Carpoint S.r.l. di comunicare agli scriventi uffici *"se sia intervenuta la ridefinizione della suddetta fascia o si abbia evidenza che i suddetti pozzi di acqua potabile non siano attivi o non saranno mai attivati..."*;

Vista la nota pervenuta il 25.05.2010 con prot. gen. n. 104762 con cui il Comune di Milano, dal punto di vista urbanistico, ha ribadito il parere non favorevole per incompatibilità con il P.R.G., già espresso nella precedente nota prot. gen. n. 74028 del 9.04.2010, e da un punto di vista ambientale non ha rilevato *"ulteriori motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione, salvo verificare l'idoneità del tipo di disoleatore utilizzato per il convogliamento delle acque piovane in pubblica fognatura"*;

Ricordato che con nota prot. gen. n. 125835 del 28.06.2010 la Provincia di Milano ha comunicato all'impresa Carpoint s.r.l. la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06;

Preso atto del fatto che:

- l'impresa Carpoint S.r.l., a fronte della suddetta nota provinciale prot. gen. n. 106496 del 27.05.2010, ha presentato con nota prot. gen. n.158595 del 30.08.2010 una *"nuova soluzione progettuale"* che ha rivisto *"la localizzazione dei vari settori dell'impianto confinando tutti gli spazi operativi nella porzione di area al di fuori della fascia di rispetto dei pozzi, mantenendo le aree a carattere generale, i servizi e l'accesso all'impianto nell'attuale collocazione poichè non esistono al momento soluzioni alternative"*;

- la Provincia di Milano, in relazione alla nuova soluzione progettuale proposta dall'impresa, con nota prot. gen. n. 233207 del 29.12.2010 ha convocato Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per il giorno 12.01.2011 ed ha comunicato l'avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

- con nota del 12.01.2011 l'Amministrazione provinciale, nell'informare gli enti che la Conferenza di Servizi indetta per il 12.01.2011 è andata deserta, *"esaminato il progetto presentato dalla Carpoint s.r.l. con la nota prot. 158595 del 30.08.2010, per la cui valutazione era stata convocata la Conferenza dei Servizi del 21.01.2011"* ha chiesto all'impresa di elaborare *"un'ulteriore nuova proposta progettuale che, visto il divieto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06, preveda l'ubicazione di tutti i settori dell'impianto relativi all'attività di autodemolizione (compresa la pesa) al di fuori della fascia di rispetto dei pozzi idropotabili, con opportuna separazione fisica degli stessi dalle aree interessate dal vincolo.....Nel contempo si invita l'impresa ad attivare presso l'autorità competente le procedure volte alla ridefinizione della suddetta zona di rispetto"*;

Vista la nota prot. gen. n. 46125 del 16.03.2011 con cui l'impresa Carpoint S.r.l. ha fatto pervenire un

nuovo elaborato progettuale dell'impianto compatibile con il divieto di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/06 ed una relazione tecnica aggiornata, nonché copia delle istanze presentate all'A.T.O. ed alla Metropolitana Milanese volte alla ridefinizione della fascia di rispetto dei pozzi idropotabili ex art. 94 del D.Lgs. 152/06;

Richiamata la nota prot. gen. n. 56023 del 1.04.2011 con cui ARPA ha comunicato di ritenere che " *non vi siano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione*" esprimendo pertanto *parere favorevole* all'istanza di rinnovo con varianti, con prescrizioni riportate nell'Allegato A;

Atteso che, in relazione alla nuova soluzione progettuale proposta dall'impresa con la citata nota prot. gen. n. 46125 del 16.03.2011, è stata convocata un'ulteriore Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per il giorno 3.05.2011 (nota provinciale prot. gen. n.n 68088 del 20.04.2011);

Preso atto del fatto che, come risulta dal verbale agli atti, nel corso della Conferenza di Servizi del 05.2011 sono stati espressi i pareri di seguito riportati:



Provincia di Milano: *Chiede copia dell'autorizzazione allo scarico. Preso atto che la pesa risulta localizzata all'interno della fascia di rispetto dei pozzi ed essendo deputata al peso dei rifiuti in uscita, verrà prescritto all'impresa di collocare la stessa all'interno del nuovo impianto, con la precisazione che nell'attesa non potrà essere utilizzata.*

- Comune di Milano: *dal punto di vista ambientale, fatti salvi i vincoli connessi alla presenza di pozzi di emungimento di acqua potabile, non appone particolari controindicazioni. Peraltro chiede alla parte di fornire chiarimenti sull'idoneità del disoleatore. Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, segnala che l'approvazione del PGT la destinazione funzionale dell'area è mutata e sono venute meno le incompatibilità di cui al precedente PRG. Giova precisare che il nuovo PGT è stato approvato, adottato ma non è stato ancora pubblicato sul BURL. Si impegna a comunicare l'avvenuta pubblicazione. Segnala inoltre che non sono pervenuti riscontri da parte della Provincia in merito alla Diffida del 4 aprile 2007;*

- ARPA: *Si unisce nota prot. gen. n. 56023 del 1.04.2011 con cui ARPA ha espresso parere favorevole con prescrizioni indicate nella nota stessa.*

- Carpoint S.r.l.: *Si impegna a fornire copia dell'autorizzazione allo scarico nonché i chiarimenti in merito al disoleatore. Si impegna altresì a perseguire la procedura volta alla ridefinizione della fascia di rispetto dei pozzi.*

Precisato che la Conferenza, come si evince dal verbale agli atti, si è così conclusa: "*La conferenza si conclude con l'espressione dei pareri da parte da parte degli Enti. Una volta pervenuta la documentazione integrativa richiesta si procederà alla conclusione del procedimento. Si trasmette copia del verbale ad ASL e ARPA.*";

Richiamata la nota pervenuta il 4.05.2011 con prot. gen. n. 75207 da parte del Comune di Milano, con cui, facendo seguito alla Conferenza di Servizi del 3.05.2011, si è precisato che "*L'area in questione nel Piano Regolatore Generale del 1980 del Comune di Milano è destinata a V.C. (Verde Comunale). Nel nuovo P.G.T. la stessa area ricade in ambito di rinnovamento urbano "ARU" (Titolo II - Capo III) Art. 17 della Normativa del Piano delle Regole. Tale normativa disciplina ed identifica alla "Tavola R.02 - Indicazioni morfologiche" gli interventi edilizi mantenendo le*

destinazioni d'uso esistenti (commerciale, produttiva e terziaria). Faccio presente che il P.G.T. è stato adottato dal C.C. con deliberazione n. 25 del 13/14 luglio 2010 e approvato dallo stesso C.C. con deliberazione n. 7 del 4.02.2011";

Preso atto del fatto che:

- con nota prot. gen. n. 75224 del 4.05.2011 è stato trasmesso il verbale ad ARPA e ASL e nel contempo è stata sollecitata ASL ad esprimere il parere di competenza;
- con nota prot. gen. n. 78261 del 10.05.2011 ASL, in relazione alla Conferenza di Servizi per il 3.05.2011, ha richiesto documentazione integrativa;
- con nota prot. 85012 del 20.05.2011 l'impresa Carpoint s.r.l. ha presentato la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 3.05.2011;
- con nota prot. gen. n. 91022 del 30.05.2011 ASL, esaminata la documentazione richiesta con la precedente nota ASL prot. gen. n. 78261 del 10.05.2011, ha richiesto ulteriori integrazioni per poter esprimere il parere di competenza;

Precisato la nota prot. gen.n. 102268 del 17.06.2011 con cui ARPA ha confermato "*il parere favorevole con prescrizioni già espresso con lettera ARPA del 29.03.2011*";

Dato atto che:

- l'istruttoria tecnica compiuta dagli uffici ha dato esito positivo e che le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato tecnico provinciale datato 13.06.2011, che costituisce, quale Allegato A, parte integrante del presente provvedimento e nella planimetria ed esso allegata;
- la variante sostanziale all'impianto, approvata con il presente provvedimento, prevede l'ubicazione di tutti i settori dell'impianto relativi all'attività di autodemolizione (compresa la pesa) al di fuori della fascia di rispetto dei pozzi idropotabili prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 (pozzi n. 19 e 20 della Centrale Salemi) con opportuna separazione fisica degli stessi dalle aree interessate dal vincolo mediante la realizzazione di nuove opere edilizie;

Precisato che la pesa, deputata al peso dei rifiuti in uscita, non potrà essere utilizzata sino a quando non verrà collocata all'interno del nuovo impianto di trattamento di autodemolizione;

Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per il rilascio, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., all'impresa Carpoint s.r.l. con sede legale in Milano - Via Litta Modignani n. 92/4 del rinnovo dell'autorizzazione provinciale di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 297/2005 del 1.07.2005 - Racc. Gen. n. 7062/2005 del 1.07.2005 per l'esercizio di un centro di raccolta e demolizione di carcasse di veicoli a motore sito in Milano - Via Litta Modignani n. 92/4 - con contestuale approvazione di varianti sostanziali al medesimo impianto, così come richiesto dall'impresa medesima con la sopra citata istanza, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi del 3.05.2011, del parere favorevole di ARPA e della relazione tecnica provinciale del 13.06.2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;

Determinato, ai sensi della D.G.R. n. 19461 del 9.11.2004, l'importo della garanzia finanziaria che l'impresa deve prestare a favore della Provincia di Milano in € **59.817,00** (cinquantanovemilaottocentodiciassette/00 euro) per il deposito ed il trattamento dei veicoli a motore e delle parti o rifiuti decadenti dal trattamento su una superficie utile di 2.540 mq.;

Determinato in € 1.314,68 l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n.

0132194 del 23.10.2002 ed aggiornata con D.G.P. n. 583 del 28/7/2008, importo già versato dalla società istante sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano, come risulta dalla nota prot. gen. n. 3750 del 12.01.2011;

DISPONE

il rinnovo dell'autorizzazione provinciale di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 297/2005 del 1.07.2005 - Racc. Gen.n. 7062/2005 del 1.07.2005 per l'esercizio di un centro di ammasso e trattamento di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili sito in Milano - Via Litta Modignani n. 92/4 - con contestuale approvazione di varianti sostanziali al medesimo impianto - rilasciata all'impresa Carpoint s.r.l. con sede legale in Milano - Via Litta Modignani n. 92/4 - per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi del 3.05.2011, del parere favorevole di ARPA e della relazione tecnica provinciale del 13.06.2011 e dell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alle condizioni e con le prescrizioni precisate in premessa, nonché alle sotto indicate prescrizioni:

Il presente provvedimento amministrativo avrà scadenza il 1.07.2020; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa. Per tutto il periodo di durata del suddetto provvedimento l'impresa deve conservare la disponibilità dell'area in questione pena la decadenza automatica del presente provvedimento;

2. il presente provvedimento decade automaticamente, nella parte relativa all'approvazione delle varianti sostanziali all'impianto, qualora l'impresa autorizzata non inizi i lavori autorizzati con il presente atto entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione delle varianti all'impianto entro tre anni dalla medesima data;

3. l'impresa dovrà comunicare alla Provincia di Milano ed agli altri Enti l'avvenuta realizzazione delle varianti approvate ed autorizzate con il presente provvedimento;

4. la presente autorizzazione è soggetta a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208 c. 13 del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

6. in fase di esercizio le varianti saranno autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

7. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre normative nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

8. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa Carpoint s.r.l. deve prestare in forza della



D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Milano è determinato in € 59.817,00 così come sopra specificato;

9. la garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 19461;

10. il rilascio del presente atto mediante notifica è subordinato all'accettazione da parte della Provincia di Milano della garanzia finanziaria di cui ai precedenti punti 8 e 9;

11. la mancata presentazione della fidejussione di cui ai punti 8 e 9 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero la difformità della stessa dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla Delibera regionale menzionata;

12. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa all'impresa interessata, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui ai punti 8 e 9;

13. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

14. il presente provvedimento va notificato all'impresa in oggetto presso la sede operativa e comunicato agli Enti competenti;

15. la presente disposizione è da inserire nell'apposito registro delle disposizioni dirigenziali, copia è da trasmettere all'archivio per esposizione all'Albo.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Milano, 22 giugno 2011


Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Quitadamo



Il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche

Dott. Pierniggiorgio Valentini



Pratica trattata da: Dott.ssa M. Elisa Mariani

DATA: 13 giugno 2011

ALLEGATO A

Ditta: **CARPOINT S.r.l.**
Sede legale: Milano – Via Litta Modignani, 92/4
Ubicazione impianto: Milano – Via Litta Modignani, 92/4

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1 La superficie utile dell'impianto è di 2.540 mq all'interno di un'area di 5.492 mq totali; l'area è censita al Catasto del Comune di Milano al foglio 13 mappale n. 17 e la stessa risulta essere di proprietà;
- 1.2 Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Milano, risulta che l'insediamento risulta compreso in zona omogenea B1 regolata dall'art. 19 delle Norme Tecniche di attuazione, con destinazione funzionale VC (zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale) secondo il disposto dell'art. 38 delle N.T.A.;

Con comunicazione, a firma dell'Arch. Vincenzo Lucano, ricevuta in data 04.05.2011 al n. 75207 di protocollo, secondo il P.G.T. adottato con Delibera C.C. n. 25 del 13/14 luglio 2010 e approvato con Delibera C.C. n. 7 del 04.02.2011, l'area ricade in ambito di rinnovamento urbano;

L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi R.D. 3267/23, D.L.vo 42/2004, così come rilevato dal certificato rilasciato dal Comune di Milano del 08.03.2010;


- 1.5 Nel raggio di 200 m. dall'insediamento sono presenti i pozzi n. 19 e n. 20 per la captazione delle acque destinate al consumo umano rilasciato dalla Metropolitana Milanese S.P.A. in data 03.02.2010;
- 1.6 Vengono effettuate le operazioni di messa in sicurezza, demolizione e recupero di rifiuti, di cui a i seguenti codici CER:
- 160104* veicoli fuori uso;
 - 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose;
 - 160122 componenti non specificati altrimenti;
- 1.7 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- Settore **A** scoperto, CONFERIMENTO – primo parcheggio per veicoli in ingresso 525 mq;
 - Settore **B 1** coperto, TRATTAMENTO – area per le operazioni di messa in sicurezza e trattamento 148 mq;
 - Settore **B 2** coperto, TRATTAMENTO – area per trattamento e smontaggio 180 mq;
 - Settore **C** parzialmente coperto, MAGAZZINO RICAMNBI – aree per il deposito degli autoricambi usati 735 mq;
 - Settore **D** scoperto, ROTTAMAZIONE – area per le operazioni di riduzione volumetrica (pressatura) e deposito pressato 220 mq;
 - Settore **E** coperto, RIFIUTI PERICOLOSI – area per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza 20 mq;
 - Settore **F 1** coperto, RIFIUTI RECUPERATI – area per stoccaggio materiali da avviare al riciclaggio 112 mq;
 - Settore **F 2** coperto, RIFIUTI RECUPERATI – area per stoccaggio materiali da avviare al riciclaggio 150 mq;
 - Settore **G 1** scoperto, VEICOLI TRATTATI – parcheggio regolamentato – deposito veicoli post-trattamento 150 mq;
 - Settore **G 2** scoperto, ROTTAMAZIONE – area per deposito veicoli bonificati e trattati 300 mq;
- la superficie utile per l'attività di autodemolizione è pari a **2.540 mq**;



- 1.8 L'impianto risulta organizzato secondo la Tavola n. 413 "Rinnovo 2010 Variante Progettuale" del 04.03.2011.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento;
- 2.2 La gestione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;
- 2.3 Le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, devono essere effettuate esclusivamente nelle aree funzionali riportate nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e richiamate al precedente punto 1.7;
- 2.4 Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), D.Lgs. 209/03, devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2 D.Lgs. 209/03:
- a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso;
 - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al D.Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 2.5 Tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, nonché delle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- 2.6 I settori di raccolta dei veicoli trattati e da trattare possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
- i veicoli devono essere tenuti separati;
 - entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;
- 2.7 Il numero di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, considerata la superficie totale delle aree riportate al punto 1.7 è così determinato:
- il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
 - il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 5 m;
- 2.8 Non è consentito il ritiro di autoveicoli alimentati anche con gas compresso (gpl o metano), non essendosi l'Impresa dotata di idonea attrezzatura per l'effettuazione delle operazioni di rimozione dei serbatoi e delle successive operazioni di estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti;
- 2.9 Le operazioni effettuate presso il centro di raccolta devono prevedere:
- per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso:
 - la rimozione degli accumulatori, la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e lo stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - la rimozione o la neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
 - il prelievo del carburante e l'avvio a riuso; durante questa operazione (che non deve




prevedere stoccaggi superiori a 500 litri per non rientrare tra le attività assoggettate a Certificato Prevenzioni Incendi di cui al d.m. 16.02.1982) devono essere evitati sversamenti ed adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

- la rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione, devono essere evitati sversamenti, adottati opportuni accorgimenti ed utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- la rimozione dei filtri che devono essere privati dell'olio mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; i filtri devono essere depositati in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- la rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

per l'attività di demolizione:

- lo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - la rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
 - l'eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- per le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:
- la rimozione dei catalizzatori ed il deposito dei medesimi in apposito contenitore, adottando i necessari accorgimenti per evitare la fuoriuscita di sostanze e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - la rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
 - la rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - la rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - la rimozione dei componenti in vetro;
 - le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;


- 2.10 I settori di trattamento, di deposito di parti dei ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
- 2.11 Le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
- 2.12 Le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.13 Ai veicoli in uscita dall'impianto, che non sono stati sottoposti alle operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio di cui al punto 7 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/03, ma esclusivamente alle operazioni di messa in sicurezza e demolizione, deve essere assegnato il CER 160106 ed affidati ad altri operatori autorizzati al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo;



- 2.14 Le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il codice CER 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5., 6. e 7. dell'Allegato I al d.lgs. 209/03 e s.m.i. e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'allegato I - suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 e s.m.i.. Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 15 del d.lgs. 209/03 e s.m.i., per consentirne il recupero completo;
- 2.15 Per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 209/03 e quindi non appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II - parte A della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.16 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli e devono essere collocati in posizione di marcia per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;
- 2.17 Il centro di raccolta che non effettua le operazioni per la promozione del riciclaggio, di cui al punto 2.9, non può utilizzare la pressa per la compattazione delle carcasse dei veicoli fuori uso; I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico / fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi. Devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.19 Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 2.20 I serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
- 2.21 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 2.22 Gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposita sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. La sezione di stoccaggio degli accumulatori esausti deve avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi;
- 2.23 I materiali scartati devono essere depositati negli appositi contenitori;
- 2.24 Qualora il centro di raccolta e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e s.m.i., l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi ex art. 3 del d.p.r. 37/98, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, in corso di validità, ovvero della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di inizio attività ex art. 3, comma 5, del suddetto decreto ministeriale;
- 2.25 Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità; sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 2.26 La gestione del CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 230;
- 2.27 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 2.28 Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti



- deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.29 I rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi;
- 2.30 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti estratti dai veicoli devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183 - comma 1 - lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come specificato nel d.d.g. n. 36 del 07.01.1998 (B.U.R.L. - S.O. n. 6 del 9.02.1998), salvo diversa specifica autorizzazione;
- 2.31 Deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;
- 2.32 La Società deve assicurare la regolare compilazione dei registri di carico e scarico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui al successivo art. 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS);
- 2.33 Gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in apposite cisterne;
- 2.34 Lo stoccaggio degli oli usati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 95 del 27 gennaio 1992 e successive modificazioni e del D.M. n. 392 del 16 maggio 1996;
- 2.35 Le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122;
- 2.36 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.37 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.38 E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli;
- 2.39 Per lo smontaggio e lo sfiato delle bombole di metano devono essere rispettate le norme di sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature e per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- 2.40 I veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;
- 2.41 L'asportazione dei componenti pericolosi dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici e in particolare a quelle distribuite dal consorzio delle case automobilistiche denominato IDIS 2.
- 2.42 Lo stoccaggio dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 2.43 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti.
- 2.44 La pesa, deputata al peso dei rifiuti in uscita, dovrà essere collocata all'interno del nuovo impianto di trattamento di autodemolizione, nell'attesa quella già in essere non può essere utilizzata.
- 2.45 **PRESCRIZIONI ARPA:**
- I veicoli da rottamare in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a verifica visiva per escludere la presenza di materiali non attinenti ai veicoli stessi;
 - I "pacchi" dei veicoli bonificati, depositati all'aperto, devono essere coperti con telo impermeabile o, in alternativa non devono contenere i motori o altri parti dei veicoli contenenti oli;
 - I ricambi dovranno essere depositati in modo da essere al riparo delle precipitazioni meteoriche;
 - Dovrà essere indicato visivamente il limite della fascia di rispetto dei pozzi.



3.PIANI

3.1.Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2.Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio Valentini



RELAZIONE DI AVVENUTO RITIRO:


L'anno 2011 il giorno 4 del mese di AGOSTO alle ore 15.00 nella sede provinciale di
Corso di Porta Vittoria n. 27, il sottoscritto TRICOMI PAUZIO in qualità di
RAPPRESENTANTE LEGALE da atto di aver ritirato il presente atto con
consegna a mani da GIULIO LORETA

Il dipendente provinciale

fallo

Il ricevente

Luca Debbi



Area
qualità dell'ambiente
ed energie

Settore
rifiuti e bonifiche

Centralino: 02-7740 1
www.provincia.milano.it

Provincia
di Milano

2 agosto 2011

Atti: 9.11/2010/727
da citare nella risposta

Prot. Gen. N. 130112 del 02.08.11

1



Spett.le Carpoint S.r.l.
Via Litta Modignani n. 92/4
20161 - Milano

e p.c.

Al Comune di Milano
Direzione Centrale
Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.
Settore Pianificazione Urbanistica Generale
Via Pirelli, 39 - 20124 - Milano

Al Comune di Milano
Settore ambiente ed energia
Ufficio emergenze e bonifiche ambientali
Piazza Duomo, 21 - 20121 - Milano

All'A.R.P.A.
Dipartimento provinciale di Milano
Sede di Milano
Via Ricordi, 1 - 20131 - Milano

Spett.le ASL Città di Milano
Dipartimento di prevenzione
Via Statuto n. 5 - 20121 - Milano

Spett.le Unipol Assicurazioni S.p.a.
Agenzia Milano 21
Enrico De Simone & C. s.a.s.
Via V. Foppa n. 19
20144 - Milano

Oggetto: Accettazione garanzia finanziaria: polizza fideiussoria n. 30328/96/79646756 del 19.07.2011 rilasciata dalla Unipol Assicurazioni S.p.a. a fronte della Disposizione Dirigenziale Racc. Gen. n. 5973/2011 del 22.06.2011

Si comunica che la polizza fideiussoria n. 30328/96/79646756 rilasciata dalla società Unipol Assicurazioni S.p.a. in data 17.07.2011 che costituisce la prestazione di garanzia

Data 2 agosto 2011
Protocollo 9.11/2010/727

Pagina 2



Provincia
di Milano

finanziaria, così come prescritto nella Disposizione Dirigenziale di cui all'oggetto, è conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004.

La presente, conservata in allegato alla citata Disposizione che si provvede a notificare all'Azienda ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti della Disposizione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI
firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: *Dott.ssa Raffaella Quitadamo*
Responsabile dell'istruttoria: *Dott.ssa M.E. Mariani* – tel. 02/77403950 Fax 02/77405896

